I.T.C.S. "ERASMO DA ROTTERDAM"

Liceo Artistico indirizzo Grafica - Liceo delle Scienze Umane opz. Economico sociale ITI Informatica e telecomunicazioni - ITI Costruzioni, ambiente e territorio Via Varalli, 24 - 20021 BOLLATE (MI) Tel. 023506460/75 – Fax 0233300549 MITD450009 – C.F. 97068290150













Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Codice Mod. **DS 01.2** Pag. 1/1

CIRCOLARE N. 33

D ATA	21 OTTOBRE 2021
A	DOCENTI PERSONALE ATA DSGA
Оддетто	PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) – ART. 3 DPR 395/88 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ANNO 2022

Si trasmette in allegato la CIRCOLARE DAS 2022 - M_PI.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0016520.20-10-2021- Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – Art. 3 DPR 395/88 – Modalità di presentazione delle domande per l'anno 2022

LINK E ALLEGATI: https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/20211020prot16435/

Distinti Saluti





E-mail: MITD450009@istruzione.it PEC: MITD450009@pec.istruzione.it Sito Web: www.itcserasmo.it



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

> Ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole statali di ogni ordine e grado di Milano e Città Metropolitana

A tutti gli interessati per il tramite del Sito web istituzionale

e p.c. Alle Organizzazioni sindacali Comparto scuola-Loro Sedi

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio (150 ore) – art. 3 DPR 395/88 – modalità di presentazione delle domande per l'anno 2022

Si comunica che il **15 novembre 2021** scade il termine di presentazione delle domande per usufruire per l'anno 2022 dei permessi per il diritto allo studio ex DPR 395/88 da parte del personale scolastico interessato.

Si precisano di seguito le modalità di presentazione delle domande, con invito a dare alla presente la più ampia diffusione tra tutto il personale docente, educativo e ATA, anche mediante affissione all'albo delle rispettive istituzioni scolastiche.

Personale ammesso ad usufruire dei permessi per il diritto allo studio

Ai sensi del Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione del diritto allo studio per il personale della scuola (2020-2022) del 16/12/2019 possono usufruire dei permessi le seguenti tipologie di personale docente, educativo ed ATA:

- personale con incarico a tempo indeterminato;
- personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31/8/2022);
- personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica (30/6/2022);

Il personale con contratto a **tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie**, secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 3 CIR 16/12/2019, potrà presentare istanza di fruizione dei permessi tra il **10 e il 20 gennaio 2022.**

Le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi sono quelle individuate all'art.7, comma 1, del CIR del 16/12/2019. Si rammenta che **gli aspiranti** devono essere iscritti a detti corsi all'atto della presentazione della domanda e che la certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, secondo quanto previsto all'art. 10, commi 1 e 2) deve essere presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni.

I permessi per il diritto allo studio saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:

- 1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse, i corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- 3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10, 74/11, o comunque neo immesso in ruolo;
- 4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria;
- 5. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come individuati all'art. 4, comma 4, lettera A del CIR del 16/12/2019;
- 6. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;
- 7. Frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended", per la parte da svolgere in presenza.

Il personale docente, educativo e A.T.A. in servizio presso le Istituzioni scolastiche statali di Milano e Città Metropolitana, che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio per l'anno 2022 (dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022), deve presentare ISTANZA, utilizzando esclusivamente il modello allegato compilato in ogni sua parte, a questo Ufficio Scolastico Territoriale, per il tramite della scuola di servizio, a pena decadenza, entro il termine perentorio del 15 novembre 2021

Nell' istanza deve essere riportata per esteso l'esatta denominazione dell'istituzione presso la quale si frequenta il corso; se l'istituzione non è inserita nell'elenco allegato alla presente è necessario trascrivere anche il relativo indirizzo cui inviare eventuali richieste di conferma delle dichiarazioni rilasciate, specificando altresì gli estremi del riconoscimento da parte dell'ordinamento pubblico italiano.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.6 c.2 del CIR del 16/12/2019, il personale assunto dopo il 15 novembre 2021 con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2022 o fino al 31/08/2022 dovrà produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.

Il personale con contratto a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 1 settembre 2021 al 20 gennaio 2022 potrà presentare istanza di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio 2022 (art. 11, c. 3 CIR del 16/12/2019). Sarà cura di questo Ufficio, con circolare successiva, fornire le istruzioni relativamente alla trasmissione delle domande da parte del personale titolare di contratto a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria nel citato periodo 1 settembre 2021- 20 gennaio 2022.

Si sottolinea la necessità che i Dirigenti scolastici appongano formale "visto" in calce alle domande prodotte dal personale dipendente ed assunte al protocollo delle scuole entro il termine perentorio del 15 novembre 2021, ad attestazione di quanto dichiarato dall'interessato in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto individuale di lavoro) e all'orario di servizio prestato.

Le Istituzioni Scolastiche invieranno allo scrivente Ufficio, attraverso la piattaforma https://www.rilevazioni-ambitomilano.net, entro il 19/11/2021, le domande dei docenti che ne abbiano fatto richiesta utilizzando l'allegato modello.

Le scuole conserveranno agli atti una copia dell'istanza presentata dal personale interessato per accertare che i permessi siano effettivamente richiesti per la frequenza del corso indicato nella domanda e ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 9 e 10 del CIR del 16/12/2019. Questo Ufficio provvederà alla compilazione degli elenchi del personale scolastico avente titolo ad usufruire nell'anno 2022 dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, che saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet di questo U.S.T.: (http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/)

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE MILANO Yuri COPPI

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

> Firmato digitalmente da COPPI YURI C=IT O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Allegato 1: modulo domanda Allegato 2: CIR 2020/22

Allegato 3: elenco Istituzione scolastiche riconosciute

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi

Referenti: pm/cg

numero telefono: 0292891550/0292891574 pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it cosimo.gigantiello@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TRIENNIO 2020-2022

(art. 22, comma 4, lett. B4) del CCNL 19 aprile 2018)

Il giorno 17 gennaio 2020, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituite come indicato in calce,

VISTO l'art.5, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 123/2011;

VISTA la nota con la quale l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIUR, stante l'esito positivo del controllo preventivo, ha provveduto ad apporre il visto n.27 del 13/01/2020 all'ipotesi del contratto integrativo regionale concernente i "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – triennio 2020-2022"; le parti, così costituite, procedono alla sottoscrizione definitiva della predetta ipotesi di contratto integrativo regionale siglata in data 16/12/2019, prot. n. AOODRLO R.U. 27714 del 27/12/2019.

Per la parte Pubblica

Il Dirigente dell'Uff. VII USR Lombardia

Luca Volonté

Per la parte sindac

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

GILDA UNAMÉ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa; m_pl

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TRIENNIO 2020-2022

(art. 22, comma 4, lett. B4) del CCNL 19 aprile 2018)

Il giomo 16 dicembre 2019, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per procedere alla verifica e revisione del Contratto Integrativo Regionale del 5/05/2016, prot. DRLO 7314, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA.

LE PARTI

VISTO	l'art. 3 del D.P.R. 395/1988, che prevede che i pubblici dipendenti abbiano titolo a
	beneficiare nel corso dell'anno solare di permessi straordinari retribuiti nella misura

massima di 150 ore individuali;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 275 dell'08 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 146, comma 1, lettera g), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale

del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTA la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, che detta le istruzioni operative per la fruizione dei

permessi;

VISTA la C.M. del 21 aprile 2000, n. 130, che individua quale destinatario dei permessi anche il

personale assunto a tempo determinato, in misura proporzionale alle prestazioni

lavorative rese;

VISTO l'art. 22, comma 4, lett. B4) del CCNL 19 aprile 2018, che prevede la contrattazione

integrativa a livello regionale in merito ai "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto

allo studio";

VISTO l'art. 1, comma 10, del CCNL 19 aprile 2018 che prevede che per quanto non

espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovale applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme

legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001;

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO

M

ØV/

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Campo di applicazione, durata e decorrenza

- Può usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/1988 (d'ora in avanti, "permessi") il personale docente, educativo ed ATA in servizio a tempo indeterminato, il personale con contratto a tempo determinate annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale di cui all'art. 11, c. 4 del presente contratto.
- Il presente contratto ha validità triennale (2020-2022) e potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari; l'eventuale nuovo accordo sarà stipulato secondo la procedura prevista dal contratto integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

CAPO II- RELAZIONI SINDACALI

ART. 2 - Interpretazione autentica

- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'art. 3 del CCNL 19 aprile 2018.
- L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
- 3. Di tale ulteriore accordo verrà data tempestiva informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

ART 3 - Informazione

- L'Ufficio Scolastico Regionale, entro il mese di febbraio di clascun anno, comunica alle OO.SS.
 Regionali firmatarie del presente contratto i dati complessivi, ripartiti territorialmente, relativi ai
 contingenti, alle richieste e alla fruizione dei permessi nell'anno in corso. Tali dati devono
 esplicitare il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il
 personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, senza distinzione per profilo
 professionale.
- 2. Entro il mese di settembre di ciascun anno le OO.SS. regionali saranno convocate al fini del monitoraggio predisposto dalla Direzione Generale relativamente alla fruizione del permessi.

2

MIN

CAPO III- PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI TITOLO E PER LA FRUIZIONE DEI **PERMESSI**

ART. 4- Norme generali

- 1. I permessi sono fruibili fino ad un massimo di 150 ore annue individuali per anno solare.
- 2. I beneficiari assunti con incarico a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale e i beneficiarl assunti con incarico a tempo determinato hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa, con arrotondamento all'unità oraria superiore; il criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato e orarlo di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio, sempre con arrotondamento all'unita oraria superiore.
- 3. Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nel 3% dell'organico a livello provinciale per ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.
- 4. I corsi, la cui freguenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/1988, come di seguito specificati:
 - corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
 - b. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

La fruizione dei permessi per il diritto allo studio è consentita anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi.

ART. 5 - Determinazione del contingente, compensazioni e informazione al personale

- 1. Al fini dell'individuazione del contingente di personale, va considerata come base di calcolo la dotazione organica complessiva provinciale, adeguata alla situazione di fatto.
- 2. Per quanto attiene al personale ATA e il personale educativo, il contingente è pari al 3% dell'organico provinciale complessivo. L'organico del personale docente dovrà invece essere considerato distintamente per gradi di Istruzione.
- 3. Il Dirigente di ogni Ufficio territorialmente competente dell'Ufficio Scolastico Regionale determinerà, con atto da pubblicare entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cul si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, distinti per tipologia di personale, come indicato nel comma precedente.

4. Subito dopo la determinazione del contingente, sarà data tempestiva comunicazione alle scuole

- a mezzo di apposita nota e pubblicazione sui siti web degli Uffici territoriali, in modo che l'informazione sia diffusa capillarmente fra il personale interessato.
- 5. Qualora le richieste di fruizione dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, all'interno della medesima provincia si potrà procedere a compensazioni, proporzionali alle quote iniziali, rispetto a quegli ambiti in cui si registrino richieste inferiori al contingente. Nel corso del procedimento verrà data informazione al sindacati territoriali.
- 6. In subordine, sarà possibile procedere a ulteriori compensazioni a livello interprovinciale, operando secondo criteri proporzionali alle domande rimaste inevase nelle diverse province. A tal fine gli Uffici territorialmente competenti comunicano all'Ufficio Scolastico Regionale eventuali eccedenze di richieste o di posti rispetto ai contingenti assegnati. La gestione di tale operazione, di diretta competenza dell'USR, sarà effettuata comunque entro II 20 dicembre; l'USR curerà l'informazione alle OO.SS. regionali.
- 7. Infine, qualora dopo le precedenti procedure rimangano ancora delle richieste inevase, a livello provinciale sarà possibile ricomporre i residui derivanti dal criterio di proporzionalità di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di creare ulteriori possibilità di fruizione.
- 8. Qualora il personale fruitore dei permessi ottenga la mobilità territoriale o professionale, l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria tra province della Lombardia, gli interessati, previa Istanza all'UST di arrivo da presentarsi entro Il 30 settembre, hanno diritto al completamento della quota dei permessi orari concessi e non fruiti, esclusivamente nel caso in cui il contingente dell'UST di arrivo abbia ancora a disposizione il relativo monte ore. A tal fine gli uffici territoriali coinvolti garantiranno il necessario scambio di informazioni. Trattandosi di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, la verifica delle relative disponibilità residue da parte dell'UST di arrivo dovrà comunque precedere le operazioni di cui all'art. 11, c. 6.

ART. 6- Tempi e modalità di presentazione delle domande

- La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, agli Uffici dell'USR territorialmente competenti, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
- Il personale eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre dovrà produrre domanda di norma entro il quinto giorno dalla nomina, e comunque entro il 10 dicembre.
- 3. Nella domanda, redatta in carta semplice, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. 395/1988, gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità i seguenti dati:

1) nome e cognome, luogo e data di nascita;

2) tipologia del corso di studio a cui sono iscritti;

Л

M

- grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
- 4) l'anzianità di servizio di ruolo e di preruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, il numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi preruolo, conformemente a quanto previsto dal vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
- 5) l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;
- 6) l'Indicazione del ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 5.

ART. 7 - Compilazione delle graduatorie

- Ogni Ufficio territorialmente competente compilerà più graduatorie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo il seguente ordine di priorità:
 - 1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
 - 2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse; corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
 - 3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui al DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10 e 74/11, o comunque neo immesso in ruolo;
 - 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
 - 5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari come individuati all'articolo 4, comma 4, lettera a);
 - 6) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;
 - 7) frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended" per la parte da svolgere in presenza.
- All'interno di clascuna tipologia di corso di cui al comma precedente, a parità di condizione si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 3, comma 3, lett. B) del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988.

Sempre all'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma precedente ed in subordine a

Sempre all'interno di c

Dy-

M.

M

- quanto previsto al primo capoverso, i permessi sono rinnovabili con priorità assoluta rispetto ad altri richiedenti, per un numero di anni pari alla durata legale del corso.
- 3) All'Interno di dascuna tipologia di corso di cui al comma 1, dopo aver soddisfatto le richieste del personale di cui al comma 2, verranno considerati con precedenza coloro che non abbiano mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
- 4) In caso di parità delle predette condizioni, verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento all'anzianità di servizio dichiarata1; in subordine, verrà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
- 5) Oltre al numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili, entro il limite massimo di un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso e per ogni profilo professionale a livello provinciale e interprovinciale.
- 6) Fermo restando il limite massimo delle 150 ore annue per ciascun Interessato e nella eventualità in cui l'aspirante abbia interesse alla frequenza di un secondo corso, sarà possibile nella stessa domanda formulare la richlesta per la frequenza di entrambi i corsi; resta inteso che il secondo corso viene preso in considerazione in subordine.
- 7) L'Ufficio territorialmente competente pubblicherà all'albo e sul sito web le graduatorie degli aventi titolo e i relativi provvedimenti di esclusione entro il 15 dicembre di clascun anno; curerà inoltre l'informazione al sindacati territoriali.

ART. 8 - Reclami e ricorsi

- 1) Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi eventuali redami per errori materiali.
- 2) Entro i termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al giudice ordinario.

ART. 9 - Modalità di concessione e di fruizione

- 1) Viste le graduatorie pubblicate dagli Uffici territorialmente competenti, i provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dal dirigente scolastico della scuola di servizio entro il 30 dicembre di ogni anno.
- 2) Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al dirigente scolastico Il piano annuale di fruizione del permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo.

¹ Per la valutazione dell'anzianità di servizio di ruolo e di preruolo si applicano le indicazioni del vigente CCNI sulla mobilità professionale docente, educativo ed ATA; per quanto attiene ai docenti IRC con contratto a tempo indeterminato, verranno considerati come anni di ruolo le intere annualità di insegnamento con orari di cattedra. E' esclusa la valutazione dell'anno scolastico in corso.

- 3) Il personale beneficiario dei permessi ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
- 4) Atteso che il personale compreso negli elenchi pubblicati dai singoli UU.SS.TT. ha diritto ad usufrulre dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico verificare la necessità di sostituzione del personale assente, docente ed ATA, secondo le vigenti disposizioni in materia del personale scolastico.
- 5) La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata come segue:
 - 1) permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
 - 2) permessi giornalieri utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
 - 3) cumulo dei permessi di cui ai punti 1) e 2).

ART. 10- Certificazione

- La certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 2 e 3) va presentata al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla fruizione del permesso stesso; la presentazione della certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
- La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

ART. 11- Norme transitorie e finali

- Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
- Il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l'inclusione del giorno dell'esame nei permessi per il diritto allo studio.
- 3) Il personale con contratto a tempo determinate con supplenza breve o saltuaria nel periodo dall'1 settembre al 20 gennaio dell'anno scolastico di riferimento può produrre domanda di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio, con la modalità prevista dall'art. 6; la quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall'inizio dell'anno scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all'atto della presentazione della domanda.
- 4) Gli uffici territorialmente competenti formuleranno entro Il 31 gennaio le relative graduatorie ai sensi dell'art. 7, calcolando il monte ore spettante sulla base dei mesi di servizio quantificati come previsto

M gg

h) g

M

M

dal comma precedente.

- 5) Il personale con contratto a tempo determinato che sia stato destinatario di provvedimento formale di concessione del permessi per l'anno solare di riferimento ha titolo a fruire dei permessi; all'avvio dell'anno scolastico successivo e comunque entro il termine dell' anno solare, proporzionalmente alla durata del contratto in essere al 30 settembre, previa verifica del monte ore residuo.
- 6) Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire di tutte le tipologie di permesso previste dal CCNL del 19 aprile 2018.

Per la parte Pubblica

Il Dirigente dell'Uff. VII USR Lombardia

to Luga Volonté

Per la parte sindacale

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

GILDA UNAMS

NOTA A VERBALE

Le parti congluntamente concordano di riaprire il confronto sulla fruizione dei permessi da parte del personale iscritto a eventuali corsi di abilitazione all'insegnamento, nel momento in cui la concreta attivazione dei corsi consentirà una diretta e approfondita valutazione delle problematiche connesse.

Per la parte Pubblica

Il Dirigente dell'Uff. VII USR Lombardia

f.to Luca Volonté

Per la parte sindacale

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

GILDA UNAMS

Il sottoscritto Luca Volonté (Dirigente dell'Uff. VII – USR Lombardia) attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decles e undecies, comma 2, del D.L. n.179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme all'originale del corrispondente atto/provvedimento sottoscritto in maniera autografa tenuta presso l'Uff.VII – USR Lombardia.

DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2022

AVVERTENZA

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

In particolare:

- I dati riportati dal richiedente assumono il valore di **dichiarazioni sostitutive di certificazione** rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono <u>conseguenze di</u> <u>carattere amministrativo e penale per il richiedente che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità</u>.
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- I competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal richiedente secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 in quanto strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura.

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA UFFICIO X – Ambito Territoriale di MILANO SETTORE V – Ufficio mobilità e diritto allo studio Via Soderini, 24 - 20146 MILANO (esclusivamente per il tramite della scuola di servizio)

Da compilare a cura dell'Istituzione Scolastica Estremi di acquisizione della domanda prot. n. _____ Riportare la data di inizio____/____ e fine ____/____ del contratto del/della richiedente e ore di servizio svolte su dal personale docente/educativo e ATA. II/La sottoscritto/a _____ _____ (Prov. _____) il _____ codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Domicilio: CAP _____ _____Comune _____ Indirizzo _____ tel. _____ e-mail _____ in servizio nell'a.s. 2021/2022 presso: codice mecc. MI_____ Comune _____ denominazione Istituto eventuale 2ª sede di servizio: in qualità di (1): **DOCENTE** di: scuola dell'infanzia scuola primaria scuola secondaria di 1° grado classe di concorso: scuola secondaria di 2° grado classe di concorso: Docente di religione: **PERSONALE EDUCATIVO** PERSONALE A.T.A. con il profilo professionale di: ☐ Assistente Amministrativo Assistente Tecnico Collaboratore Scolastico □ DSGA Con la seguente posizione giuridica ricoperta alla data del 15/11/2021 (1): con contratto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione di servizio di n. ore ____ su n. ore settimanali (max 150 ore di permessi per orario completo di servizio)

con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2022) con

prestazione lavorativa di n. ore ____ su n. ore ____ settimanali (max 100 ore di permessi per orario completo di servizio)

	Щ рі	restazione	lavorativa d	tempo determinato fino al termine delle attività dida i n. ore su n. ore settimanali	ttiche (30/06/2	2022) con
ſ	•		•	i per orario completo di servizio) I tempo determinato con supplenza breve e saltual	ria:	
l			-	ASO COMPILARE LA TABELLA DEI SERVIZI PRE		2021/22
d	lal	al	totale giorni	Sede (codice meccanografico istituzione scolastica)	ore sett. di servizio	su ore
		*	- 0			
			7.7			
			,			
	TOTALE (n.b.: le ore di permessi saranno concesse in proporzione ai mesi e a servizio)		ai mesi e alle or	e di		
di esse	scuo	la infanzia la primari la second	a a laria di I grad	ne/titolo abilitante all'insegnamento per l'ordine di scuo lo classe di concorso do classe di concorso	ola:	
conse			,. <u>—</u> ,	in data _	,	
				DNSEGUITA ALL'ESTERO SPECIFICARE QUANTO		
						-t: -l-l
				data sciato dal M.I		
provve	dine	nto di equ	іропенда піа	Sciato dai W.T.		
IN AS	SENZ	A DEI SU	DDETTI REG	QUISITI DICHIARARE QUANTO SEGUE:		
di ess	ere ir	possess	so dei 24 CF	FU in discipline antropo-psico-pedagogici e nelle m	etodologie e	tecnologie
				59/17 e Decreto Ministeriale 616/17) conseguiti	presso l'Un	iversità di
			in c	lata		
				CHIEDE		
di pote e dal 0	er fruir CIR st	e nell'ann ipulato in	o solare 202 data 16/12/2	2 dei permessi per il diritto allo studio previsti dall'art. 019 per la frequenza di un corso di studio di seguito s	3 del D.P.R. i specificato ⁽²⁾ :	า. 395/88
		Frequenza tenenza;	a di corsi f	inalizzati al conseguimento del titolo di studio pr	oprio della c	ualifica di
ш	corsi	di abilitazi	one e specia	alizzati al conseguimento di titoli di qualificazione pi alizzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, d li riconversione professionale e quelli comunque ricor	con riferiment	o a tutte le

pubblico;

	3 – Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10, 74/11, 74/12, 732/13, 7955/14 o comunque neo immesso in ruolo;
	4 – Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
	5 – Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come individuati all'art. 4, comma 4, lettera A del CIR del 16/12/2019;
	6 – Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio (ad es. laurea specialistica);
	7 – Frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended", per la parte da svolgere in presenza (esclusivamente per le attività da svolgere in modalità sincrona);
dichia	fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di arazione mendace, nonché delle sanzioni penali nelle quali può incorrere per le ipotesi di falsità in dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
	DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
✓	di essere in possesso del seguente titolo di studio: conseguito
	presso l'istituto/università di
	in data
✓	1° corso: di essere iscritto al ⁽³⁾ anno del corso di studi ⁽⁴⁾
	della durata complessiva di anni, presso
	l'Istituto/Università ⁽⁵⁾ di data
	di prima immatricolazione (mm/gg/aa), data di iscrizione all'anno in corso (mm/gg/aa)
	per il conseguimento del seguente titolo di studio ⁽⁶⁾ :
	ovvero di essere iscritto fuori corso SI NO all'anno: Tipologia frequenza ⁽¹⁾ :
	□ obbligatoria □ laboratori
	☐ on-line + ore in presenza obbligatoria ☐ solo on-line (modalità di frequenza non valida per l'attribuzione di ore)
	☐ facoltativa ☐ solo per tirocinio
	☐ solo per esami (modalità di frequenza non ☐ laboratori + esami valida per l'attribuzione di ore)
	valida per rattribuzione di orej
	eventuale 2° corso oltre al corso sopra dichiarato: di essere iscritto al ⁽³⁾ anno del corso di
	studi ⁽⁴⁾ della durata complessiva di
	anni, presso l'istituto/università ⁽⁵⁾
	di data di prima immatricolazione (mm/gg/aa) , data di iscrizione
	all'anno in corso (mm/gg/aa) per il conseguimento del seguente titolo di
	studio ⁽⁶⁾ :
	ovvero di essere iscritto fuori corso SI NO all'anno:
	Tipologia frequenza (1):
	 □ obbligatoria □ on-line + ore in presenza obbligatoria □ solo on-line (modalità di frequenza
	☐ laboratori + tirocinio non valida per l'attribuzione di ore)
	☐ facoltativa ☐ solo per tirocinio ☐ laboratori + esami
	valida per l'attribuzione di ore)
✓	di avere la seguente anzianità di servizio, ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA, con esclusione dell'anno scolastico in corso:
	educativo e ATA, con esclusione dell'anno scolastico in corso: anni nel ruolo di appartenenza (7) anni in altro ruolo anni pre-ruolo

Solo per il personale con contratto a tempo determinato: di aver stipulato un contratto in dat con prot, decorrenza
I sottoscritto dichiara inoltre ⁽²⁾ :
di chiedere il rinnovo dei permessi nel limite del numero legale degli anni del corso (art. 7, c. CIR 16/12/2019);
di non aver mai usufruito dei permessi per la stessa tipologia di corso (art. 7, c. 3, CIR)
☐ di aver già usufruito dei permessi per il medesimo corso negli anni ⁽⁸⁾ : O2010 O2011 O2012 O2013 O2014 O2015 O2016 O2017 O2018 O2019 O2020 O2021
di chiederne il rinnovo entro il limite massimo di un periodo pari alla durata legale del cors stesso (art. 7, c. 5, CIR 16/12/2019 - fuori corso)
ll/la sottoscritto/a, ai sensi del D.L.gs. n. 196/03, autorizza l'Amministrazione Scolastica ad utilizzare i da personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l'espletamento del procedimento di cui alla present domanda.
Data,
(firma del richiedente)
VISTO:
L DIRIGENTE SCOLASTICO
NOTE:
(1) Barrare con il simbolo X la voce che interessa (2) Barrare con il simbolo X la/le voce/i che interessano (3) Specificare l'anno di corso (4) Riportare l'esatta denominazione del corso al quale si è iscritti

(5) Riportare per esteso l'esatta denominazione dell'istituzione scolastica frequentata scegliendola dall'elenco allegato alla circolare indicandone anche il numero progressivo. Se l'istituzione scolastica non è presente nell'elenco è necessario scriverne anche il relativo indirizzo cui inviare eventuali richieste di conferma delle dichiarazioni rilasciate, specificando gli estremi del riconoscimento da parte dell'ordinamento pubblico italiano

Riportare per esteso l'esatta denominazione del titolo di studio da conseguire

(7) L'anzianità di servizio non di ruolo può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi del T.U. 28/12/2000 n. 445. Per il personale docente sono valutabili gli anni per i quali sono stati prestati 180 giorni di servizio. Per i docenti di religione sono valutabili solamente gli anni di servizio prestati con orario di cattedra.

(6) Indicare solamente gli anni in cui il dipendente ha usufruito dei permessi per lo stesso corso richiesto nella presente domanda